

Aprile 2024

Imposta sul valore aggiunto e aliquota saldo

Con la crescente professionalizzazione nel settore della Terapia Complementare, sono sempre più numerosi i terapisti e le terapisti che raggiungono un fatturato superiore a 100'000 franchi, da soli o in collaborazione con altri terapisti e altre terapisti. Se si lavora in un cantone, in cui la Terapia Complementare può essere praticata senza autorizzazione, ciò comporta il pagamento dell'IVA, che tuttavia può essere conteggiata con il metodo dell'aliquota saldo.

Nella maggior parte dei cantoni, i terapisti complementari lavorano senza autorizzazione e in seguito alle norme giuridiche non possono ottenere un'autorizzazione ufficiale all'esercizio della professione che li esenterebbe dall'assoggettamento all'IVA. Senza un'autorizzazione all'esercizio della professione o un obbligo di notifica interpretato in modo corrispondente, i professionisti della salute sono soggetti all'IVA, se il loro fatturato supera i 100'000 franchi.¹

Per semplificare i rapporti con l'amministrazione delle contribuzioni, è consigliabile avvalersi del metodo dell'aliquota saldo. **Le aliquote saldo sono aliquote settoriali che semplificano notevolmente il conteggio dell'IVA con l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), poiché non è necessario determinare l'imposta precedente.**

Con questi metodi di conteggio, l'imposta dovuta viene calcolata moltiplicando la cifra d'affari lorda, ossia la cifra d'affari comprensiva delle imposte, per la corrispondente aliquota saldo autorizzata dall'AFC.

Invece dell'aliquota normale pari all'8,1%, per i terapisti complementari è applicabile un'aliquota saldo del 6,2%. Poiché le possibili deduzioni dell'imposta precedente in un ambulatorio di terapia complementare sono probabilmente piuttosto esigue, la fatturazione con il metodo dell'aliquota saldo si rivela vantaggiosa.

Sul sito dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, nelle sezioni dedicate all'IVA e ai settori professionali, sono disponibili informazioni dettagliate su tutti gli argomenti.

Avvertenza: si consiglia di prestare attenzione quando si condividono locali con colleghi. Per essere considerati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni come singoli terapisti e non come società semplice, è necessario disporre di un'infrastruttura chiaramente separata, di un'iscrizione propria nell'elenco telefonico, di un ingresso separato debitamente indicato, di un sito web proprio, ecc. In ogni caso è consigliabile informarsi dettagliatamente presso il proprio consulente fiscale o direttamente presso l'amministrazione delle contribuzioni. Il pagamento degli arretrati dell'IVA può pesare notevolmente sul borsellino. A questo proposito cfr. anche la [Newsletter dell'OmL TC del mese di aprile 2021](#).

¹ I cantoni in cui l'esercizio della Terapia Complementare richiede un'autorizzazione sono AR, SG, TG, TI. L'obbligo di notifica sussiste nei cantoni BS, SO, ZG (in fase di chiarimento NW, UR). Per i titolari di un DF, Zurigo riconosce un'autorizzazione a portare il titolo, che anch'essa esonera dal pagamento dell'IVA.